



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Ricorso

Per la Sig.ra **Cozzolino Annalisa** (C.F. CZZNLS86A61F912W), nata il 21 gennaio 1986 a Nocera Inferiore (SA) e residente in Cava De' Tirreni (SA) alla Via Edoardo De Filippis n. 59, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ruffini Andrea (C.F. RFFNDR80L04H501L), Orlando Marco (C.F. RLNMRC66D24H501Q) e Annibali Angelo (C.F. NNBNGI76E18C773B), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio AOR Avvocati in Roma (RM) alla Via Sistina n. 48, nonché presso i sottoindicati indirizzi pec, giusta procura in calce al presente atto.

I recapiti per la ricezione delle comunicazioni sono:

- 06.39738792 (fax)
- andrearuffini@ordineavvocatiroma.org (pec)
- marcoorlando@ordineavvocatiroma.org (pec)
- angelo.annibali@pecavvocaticivitavecchia.it (pec)

- *ricorrente* -

contro

- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588) in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma (RM) al Viale di Trastevere n. 76/A;

- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Campania** (C.F. 02438750586) in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Napoli (NA) alla Via Ponte della Maddalena n. 55;

- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Calabria** (C.F. 97036700793) in persona del legale rappresentante

pro-tempore, con sede in Catanzaro (CZ) alla Via Lungomare n. 259;

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,
con sede in Roma (RM) alla Via dei Portoghesi n. 12;

- *resistenti* -

nonché nei confronti de

le Sigg.re **Galano Marianna** e **Bracalello Monica**;

- *controinteressati* -

per l'annullamento,

- del Decreto del Capo Dipartimento della Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 37572 del 6 dicembre 2024, con cui sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 6.12.2023 per la classe di concorso A017 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado - per le Regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia (**doc. 1 - Decreto prot. n. 37572 del 06.12.24**);

- del relativo Allegato 2, contenente la "Graduatoria di merito classe di concorso - A017 regione Campania" (**doc. 2 - Graduatoria Campania**);

- di tutti gli atti inerenti alla valutazione compiuta dalla Commissione giudicatrice e dall'Amministrazione sulla domanda di partecipazione della Sig.ra Cozzolino Annalisa, benché non conosciuti, ivi compreso il "***riepilogo valutazione titoli***" elaborato il 29 novembre 2024, successivamente conosciuto (**doc. n. 8 e 8.1**);

ove occorrer possa:

- del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 del 6 dicembre 2023 (**doc. 3 - Decreto n. 2575-2023**) e del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito

n. 205 del 26 ottobre 2023 (**doc. 4 - D.M. n. 205-2023**);

- della nota dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 14165 del 29 agosto 2024, successivamente conosciuta (**doc. 11 - nota prot. n. 14165 del 29.08.24**);

- della nota dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 25079 del 5 settembre 2024, successivamente conosciuta (**doc. 12 - nota prot. n. 25079 del 05.09.24**);

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ai precedenti, ancorché non noto;

nonché, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. avverso il rigetto

all'istanza di accesso agli atti della Sig.ra Cozzolino (**doc. 5 - istanza di accesso agli atti**) opposto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota prot. n. 464 dell'8 gennaio 2025 (**doc. 6 - nota prot. n. 464 del 08.01.25**).

Premessa

Il presente giudizio trae origine dagli esiti del Concorso bandito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'accesso ai ruoli di oltre 20 mila docenti con Decreto n. 2575 del 6 dicembre 2023 (cfr. doc. 3).

L'odierna ricorrente ha, infatti, presentato apposita domanda di partecipazione per la classe di concorso A017 - Disegno e Storia dell'Arte negli Istituti di istruzione secondaria di II grado della Regione Campania (**doc. 7 - domanda di partecipazione**).

Con la pubblicazione del Decreto prot. n. 37572 del 6 dicembre 2024, il Ministero ha approvato le graduatorie di merito per le classi di concorso, ivi compresa quella di interesse della ricorrente (cfr. doc. 1 e 2).

Ebbene, nonostante abbia conseguito un punteggio di 212,50 (**doc. 8 -**

punteggio Cozzolino Annalisa), nonostante avesse diritto alla riserva del 30% dei posti - ai sensi all'art. 3 del Bando, nonché dell'art. 13, commi 9 e 10, del D.M. 205/2023 - la Sig.ra Cozzolino ha constatato di non essere stata utilmente collocata in graduatoria.

Risultano, invece, vincitrici di concorso le Sigg.re Bracalello Monica e Galano Marianna - rispettivamente in posizione n. 4 e n. 5 - in virtù di non meglio precisati "titoli di riserva", considerando che le stesse hanno conseguito un punteggio molto inferiore alla Sig.ra Cozzolino.

Dalla propria scheda di valutazione (cfr. doc. 8) la ricorrente ha appreso come ciò sia dovuto, in primo luogo, al mancato riconoscimento del diritto alla riserva dei posti del 30%, benché i relativi titoli siano stati analiticamente riportati nella scheda di domanda.

Inoltre, risulta del tutto incomprensibile il metodo con cui l'Amministrazione avrebbe computato le ulteriori riserve dei posti previste a favore dei soggetti disabili, del personale delle forze armate e di coloro che abbiano svolto il servizio civile universale, parimenti previste dal Bando.

La ricorrente ha perfino presentato un'istanza di rettifica (**doc. 9 - istanza di rettifica**) rappresentando, già in una fase stragiudiziale, gli evidenti errori commessi.

È stata altresì formulata apposita istanza di accesso agli atti alla documentazione inerente alla sua specifica classe di concorso (cfr. doc. 5).

Senonché, l'Amministrazione ha riscontrato negando l'accesso per un presunto intento esplorativo e poiché comporterebbe "*un aggravamento delle attività istituzionali a carico della pubblica amministrazione*" (cfr. doc. 6).

Né a diverse determinazioni è pervenuta a seguito di un ulteriore sollecito dell'odierna ricorrente (**doc. 10 - sollecito**).

Di qui, dunque, la necessità di impugnare gli atti in epigrafe emarginati, con

espressa riserva di proporre motivi aggiunti, una volta conosciuti i documenti non ostentati dal Ministero.

Fatto

1. Il Concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente

L'odierna ricorrente è un architetto, avendo conseguito la laurea magistrale LM-4 in Architettura e Ingegneria edile, con conseguimento dei 24 CFU previsti dalla legge.

Con Decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, in attuazione dell'art. 59, comma 11, D.L. 73/2021, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha dettato le *“disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado”* (cfr. doc. 4).

In particolar modo, con il D.M. sono stati *“disciplinati i concorsi che saranno banditi in attuazione della Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, di cui agli articoli 44-46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ai fini del raggiungimento del target M4C1-14, che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento.”*

Successivamente, con Decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 del 6 dicembre 2023 (di seguito anche “Bando”) è stato bandito *“su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti*

vacanti nell'anno scolastico 2023/2024, secondo quanto dettagliatamente riportato nell'Allegato 1, che ne costituisce parte integrante. Con successivo decreto l'amministrazione si riserva di incrementare il numero di posti destinati al concorso qualora dovesse intervenire apposita autorizzazione integrativa" (cfr. doc. 3)

L'art. 3 del Bando prevede che (cfr. doc. 3, pag. 9):

"1. L'allegato 1 determina il numero di posti banditi per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione, nonché il numero dei posti da destinare alle riserve di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale ... (omissis)..."

2. L'Allegato 2 individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali, in caso di esiguo numero dei posti conferibili ... (omissis)..."

3. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), e l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'allegato A individua per classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione le percentuali di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio nell'anno scolastico 2023/2024 alla data del 9 ottobre 2023.

... (omissis)..."

6. L'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie distinte per ciascuna regione."

La disposizione rinvia, quindi, all'Allegato 1 del Bando (cfr. doc. 3, pagg. 23 ss.), ove è indicato il numero di posti banditi per ciascuna classe di concorso o

tipologia di posto in ciascuna regione, nonché il numero di posti riservati ai soggetti di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del D.M. 205/2023, secondo cui (cfr. doc. 4, pag. 17):

“9. I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

10. La riserva di cui al comma precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.”

*

2. La domanda di partecipazione della Sig.ra Cozzolino

Al suddetto concorso ha partecipato anche l'odierna ricorrente, presentando la propria domanda di partecipazione, assunta al prot. n. 1340674 del 4 gennaio 2024, per la classe di concorso “*A017: Disegno e Storia dell'Arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado*” della Regione Campania (cfr. doc. 7).

Procedura gestita dall'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, come previsto dall'Allegato 2 del Bando (cfr. doc. 3, pag. 50).

Nella domanda sono stati indicati i titoli di servizio di cui è in possesso la Sig.ra Cozzolino:

- A.S. 2015/2016 - Classe di concorso “**A017: Disegno e Storia dell'Arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado**”, presso il Liceo "Don C. La Mura" in Angri (SA), con l'indicazione del “*Servizio prestato ininterrottamente dal*

1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale” (cfr. doc. 7, pag. 4);

- A.S. 2019/2020 - Classe di concorso “A001: Arte e Immagine nella scuola secondaria di I grado”, presso la Scuola secondaria di I grado “A. Criscuolo” in Pagani (SA) dal 7 ottobre 2019 al 30 giugno 2020 (cfr. doc. 7, pag. 5);

- A.S. 2020/2021 - Classe di concorso “A001: Arte e Immagine nella scuola secondaria di I grado”, presso la Scuola secondaria di I grado “A. Criscuolo” in Pagani (SA) dall’8 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 (cfr. doc. 7, pagg. 6 e 7);

- A.S. 2021/2022 - Classe di concorso “A001: Arte e Immagine nella scuola secondaria di I grado”, presso il Primo I.C. Nocera Inf. in Nocera Inferiore (SA) dal 13 settembre 2021 al 30 giugno 2022 (cfr. doc. 7, pag. 8);

- A.S. 2022/2023 - Classe di concorso “A001: Arte e Immagine nella scuola secondaria di I grado”, presso l’Istituto Comprensivo “E. De Filippo” in Sant’Egidio del Monte Albino (SA) dall’8 settembre 2022 al 31 agosto 2023 (cfr. doc. 7, pag. 9).

I titoli di servizio sono stati presentati a supporto del diritto dell’odierna ricorrente alla riserva dei posti del 30% di cui all’art. 13, commi 9 e 10, del D.M. 205/2023.

Si tratta, infatti, di n. 5 incarichi annuali - di cui uno per la classe di concorso A017 - assunti dalla Sig.ra Cozzolino negli ultimi dieci anni.

Ed invero, tutti gli incarichi elencati sono stati espletati per almeno 180 giorni o, comunque, dal 1° febbraio sino al termine degli scrutini e, quindi, rilevavano, in virtù di quanto previsto dall’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124: *“ai soli fini della partecipazione a procedure selettive il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”*.

*

3. Gli esiti del concorso

3.1 Con il Decreto del Capo Dipartimento della Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 37572 del 6 dicembre 2024 sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori per la classe di concorso A017 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado - per le Regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia (cfr. doc. 1).

Il relativo Allegato 2 contiene la Graduatoria di merito per classe di concorso A017 relativa alla Regione Campania, per la quale ha concorso l'odierna ricorrente (cfr. doc. 2).

Tale graduatoria è così risultata composta:

1. Astrella Consuelo Isabel, con un punteggio totale di 222,75;
2. De Feo Emanuela, con un punteggio totale di 221,50;
3. Vittoria Martina, con un punteggio totale di 216,75;
4. Bracalello Monica, con un punteggio totale di 208,50;
5. Galano Marianna con un punteggio totale di 176,50.

La graduatoria riporta che Bracalello e Galano avrebbero “titoli di riserva”; la Sig.ra Bracalello avrebbe anche diritto alla riserva del 30%.

3.2 Ora, dall'esame della documentazione caricata dal MIUR sull'apposito portale online, la ricorrente ha appreso di aver conseguito un punteggio pari a **212,50** (cfr. doc. 8).

Alla ricorrente, inoltre, non è stato riconosciuto il diritto alla riserva del 30% dei posti.

Alla luce dei gravi errori commessi nell'iter concorsuale, in data 9 dicembre 2024, la Sig.ra Cozzolino ha dunque presentato un'istanza di rettifica della graduatoria, affinché fosse riconosciuto il suo diritto ad essere inclusa tra i

soggetti vincitori (cfr. doc. 9).

Inoltre, in pari data, è stata altresì formulata apposita istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. L. n. 241/1990, al fine di reperire tutta la documentazione a supporto delle illegittime determinazioni dell'Amministrazione (cfr. doc. 5).

Sennonché, l'Amministrazione resistente ha riscontrato negando l'accesso, rappresentando che le *“richieste di accesso agli atti indicati nelle predette istanze, non possono essere evase, poiché presentano un chiaro intento esplorativo volto alla verifica, in via generale, della legittimità dell'operato dell'Amministrazione e, tra l'altro, comporterebbero un'attività di indagine, ricerca, elaborazione dati nonché, un aggravamento delle attività istituzionali a carico della pubblica amministrazione”* (cfr. doc. 6).

Pertanto, una nuova diffida è stata trasmessa il 12 gennaio seguente (cfr. doc. 10), a cui, tuttavia, l'Amministrazione mai ha riscontrato.

Orbene, alla luce delle informazioni allo stato in possesso della ricorrente, gli atti impugnati risultano meritevoli di essere annullati per i seguenti motivi di

Diritto

1. Difetto di istruttoria. Manifesto travisamento dei fatti. Manifesta illogicità. Irragionevolezza. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione dell'art. 3 del Bando, dell'art. 13, commi 9 e 10, del D.M. 205/2023, nonché dell'art. 11, comma 14, L. 124/1999. Violazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994. Errata valutazione della domanda della ricorrente. Eccesso di potere.

Innanzitutto, è illegittima la valutazione resa dall'Amministrazione in merito ai titoli presentati dalla ricorrente, la quale non è stata riconosciuta come titolare della riserva del 30% dei posti di cui all'art. 3 del Bando, nonché dell'art. 13, commi 9 e 10, del D.M. 205/2023.

Quanto sopra ha impedito alla Sig.ra Cozzolino di risultare vincitrice di concorso, determinando così l'illegittimità dell'iter concorsuale e della

graduatoria finale.

Ma procediamo con ordine.

*

Prendiamo le mosse dalla disposizione normativa di riferimento, la quale dispone che:

*“I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva di cui al comma precedente vale in un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato **abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico.** Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.”*

La norma è chiarissima: il 30% dei posti previsti per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto è riservato a favore di coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.

E, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, L. 124/1999 doveva considerarsi come anno scolastico intero il servizio di insegnamento non di ruolo prestato per una durata di almeno 180 giorni oppure ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Per quanto qui rileva, la classe di concorso A017 - Campania - per la quale ha concorso la Sig.ra Cozzolino - prevedeva n. 5 posti complessivi, **di cui 1 destinato alla riserva di posti di cui si discute** (cfr. doc. 3, pag. 30).

Orbene, in sede di domanda di partecipazione, la ricorrente ha indicato i propri titoli di servizio, dai quali poter desumere inequivocabilmente come **la stessa abbia svolto, nei dieci anni precedenti all'indizione del concorso, ben cinque anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali (cfr. doc. 7, pagg. 4 a 9).**

Ovvero due anni in più rispetto a quelli necessari per aver diritto alla riserva dei posti di cui si discute.

Si fa specifico riferimento agli AA.SS. 2015/2016, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

Eppure, inspiegabilmente, tale diritto non è stato riconosciuto dall'Amministrazione.

Nella scheda di valutazione della Sig.ra Cozzolino, infatti, alla voce “**Riserve**” nulla è stato indicato, come se la ricorrente non avesse diritto alla riserva del 30% dei posti (cfr. doc. 8).

Un errore, quello compiuto dall'Amministrazione, che ha impedito alla Sig.ra Cozzolino di rientrare tra i soggetti vincitori del Concorso.

Ed infatti, avendo la ricorrente conseguito un punteggio totale di 212,50, la stessa avrebbe avuto diritto a risultare in posizione utile per l'accesso ai ruoli, considerando che **non risulta alcun altro concorrente che abbia conseguito un punteggio superiore e abbia altresì diritto a tale riserva dei posti.**

La quarta graduata (Sig.ra Bracalello Monica) è sì titolare della riserva del 30%, ma ha conseguito il punteggio di 208,50 e, quindi, inferiore a quello della ricorrente.

Ne discende che, con il riconoscimento della riserva in parola, la Sig.ra Cozzolino si colloca al quarto posto della graduatoria.

Pertanto, già sotto tale profilo, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritano di essere annullati, con conseguente collocazione della ricorrente nella

graduatoria dei candidati vincitori.

2. Ulteriore vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto altri profili. Manifesto travisamento dei fatti. Manifesta illogicità. Irragionevolezza. Difetto di motivazione. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione dell'art. 3 del Bando, dell'art. 13, commi 9 e 10, del D.M. 205/2023, nonché dell'art. 11, comma 14, L. 124/1999. Violazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994.

Fermo quanto sopra esposto, il Decreto prot. n. 37572 del 6 dicembre 2024 e il relativo Allegato 2 impugnati sono viepiù illegittimi sotto altro profilo, nella parte in cui hanno decretato come vincitrici del Concorso le Sigg.re Bracalello Monica (posizione n. 4) e Galano Marianna (posizione n. 5), in virtù del “titolo di riserva” posseduto, benché abbiano conseguito un punteggio inferiore a quello dell'odierna ricorrente.

Sul punto, deve premettersi che, alla luce del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso agli atti presentata, la Sig.ra Cozzolino non è allo stato a conoscenza dei titoli in virtù dei quali alle Sigg.re Bracalello e Galano è stata riconosciuta la riserva dei posti.

Tuttavia, deve osservarsi che l'art. 3 del Bando prevedeva due distinte fattispecie di riserve dei posti (cfr. doc. 3, pag. 9).

La prima è quella del comma 1, ovvero del 30% dei posti di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, D.M. 205/2023, su cui la presente difesa si è già soffermata, avendone diritto la Sig.ra Cozzolino in virtù dei servizi espletati nell'ultimo decennio.

La seconda, invece, è prevista dal comma 3: *“In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1,*

e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), e l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.”

Trattasi della riserva a favore: (i) dei soggetti disabili, (ii) del personale volontario e ufficiale in ferma breve/prefissata delle forze armate e (iii) degli operatori volontari che hanno svolto il servizio civile universale.

Sennonché, non è dato comprendersi l'effettivo numero di posti della classe di concorso A017 - Campania - per la quale ha concorso la ricorrente - riservati a tali categorie.

Alla luce delle informazioni allo stato in possesso della ricorrente, tuttavia, sono due i possibili scenari, da cui discende in ogni caso il diritto della Sig.ra Cozzolino a risultare vincitrice del Concorso.

*

A. In primo luogo, il comma 4 dell'art. 3 del Bando sembrerebbe rinviare al riguardo all'Allegato A, dove si legge (cfr. doc. 3, pag. 84):

- “*Percentuale riservisti ex l. 68/99*”: “2,21%”;
- “*Percentuale riservisti ex dlgs 66/10*”: “0,00%”.

Da ciò dovrebbe desumersi che il Bando abbia riservato il 2,21% dei posti ai soggetti disabili e lo 0,00% al personale volontario e ufficiale in ferma breve/prefissata delle forze armate.

Se così fosse, tuttavia, dei cinque posti previsti per la classe di concorso A017 - Campania, nessuno di essi doveva essere riservato a tali categorie di soggetti, vista l'esiguità delle suddette percentuali.

Pertanto, le Sigg.re Bracalello e Galano, giunte rispettivamente in posizione n. 4 e n. 5, non avrebbero avuto diritto a risultare vincitrici in virtù della riserva.

Le stesse risulterebbero superate in graduatoria dalla Sig.ra Cozzolino, la quale ha conseguito un punteggio ben più alto (Bracalello Monica 208,50 e

Galano Marianna 176,50, mentre Cozzolino 212,50).

*

B. L'ulteriore scenario è quello in cui l'Amministrazione abbia ritenuto che la riserva del 30% sia stata rispettata, assegnando l'unico posto a tal fine riservato nella classe di concorso di cui si discute a favore della Sig.ra Bracalello, già titolare del diritto alle ulteriori categorie di riserva.

Tale *modus operandi* sembrerebbe trovare fondamento nei Chiarimenti forniti dall'USR della Campania con nota prot. n. 14165 del 29 agosto 2024 (cfr. doc. 11), ove si legge che: *“In merito alle modalità di compilazione delle graduatorie, con specifico riferimento all’inserimento delle riserve, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall’art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023, a mente del quale «Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso». Pertanto, fino al 50% dei posti, le graduatorie possono essere occupate da candidati riservisti ... (omissis) ... Si precisa che il contingente dei posti riservati ai candidati titolari di tale ultima tipologia di riserva, può essere coperto dagli stessi candidati in possesso del requisito dei tre anni di servizio ed inseriti in graduatoria per merito o per riserva di legge. In tal caso, la quota «Riserva 30%» è comunque rispettata.”*

Analoghe considerazioni si rinvergono anche nella nota dell'USR della Calabria prot. n. 25079/2024 (cfr. doc. 12).

In sintesi, a fronte del limite massimo di due posti (su cinque) complessivamente riservabili ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. n. 487/1994, l'Amministrazione ha preteso di assegnare entrambi i posti a soggetti disabili o personale delle forze armate.

In tal modo, l'Amministrazione non ha considerato la riserva del 30% prevista dall'art. 3 del Bando e dall'art. 13, commi 9 e 10, del D.M. 205/2023.

Sotto tale profilo, quindi, le Circolari citate sono illegittime, poiché si

pongono in aperto contrasto con il Bando e con il D.M. di riferimento, i quali prevedono espressamente due distinte fattispecie di riserve dei posti.

Da un lato quella riservata a soggetti disabili/personale delle forze armate; dall'altro quella del 30%.

Se, ai sensi dell'art. 5 cit., erano solo due i posti complessivamente riservabili, l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque assegnare un posto a ciascuna delle due citate categorie.

Uno a favore del soggetto disabile/personale forze armate con il punteggio più alto; l'altro a favore di colei che avesse ottenuto il maggior punteggio tra coloro che abbiano svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici - di cui uno nella specifica classe di concorso -, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.

Applicando correttamente tali principi, la graduatoria sarebbe così risultata composta:

1. Astrella Consuelo Isabel, con un punteggio totale di 222,75;
2. De Feo Emanuela, con un punteggio totale di 221,50;
3. Vittoria Martina, con un punteggio totale di 216,75;
4. Cozzolino Annalisa, con un punteggio totale di 212,50, in virtù della riserva del 30% dei posti;
4. Bracalello Monica, con un punteggio totale di 208,50, in virtù della riserva a favore di disabili/forze armate.

In tal modo, quindi, sarebbe risultata caso vincitrice l'odierna ricorrente, con esclusione della Sig.ra Galano Marianna (attualmente in posizione n. 5 della graduatoria).

Si contesta, dunque, l'illegittimità dei provvedimenti gravati, con conseguente inserimento della ricorrente in posizione utile nella graduatoria dei vincitori.

*

Segue: Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione dell'art. 3 del Bando, dell'art. 13, commi 9 e 10, del D.M. 205/2023, nonché dell'art. 11, comma 14, L. 124/1999. Violazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994. Illegittimità derivata dei provvedimenti gravati.

Le contestazioni sopra mosse conducono *de plano* anche alla illegittimità del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 del 6 dicembre 2023 (cfr. doc. 3) e del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023 (cfr. doc. 4).

Tali provvedimenti, infatti, non prevedono né chiariscono gli effettivi posti destinati alle singole fattispecie di riserve.

Ricordiamo che il comma 4 dell'art. 3 del Bando rinvia al riguardo all'Allegato A, dove si legge (cfr. doc. 3, pag. 84):

- “*Percentuale riservisti ex l. 68/99*”: “2,21%”;
- “*Percentuale riservisti ex dlgs 66/10*”: “0,00%”.

Da ciò dovrebbe desumersi che il Bando abbia riservato il 2,21% dei posti ai soggetti disabili e lo 0,00% al personale volontario e ufficiale in ferma breve/prefissata delle forze armate.

Come si sia giunti a tale quantificazione percentualistica ed in che cosa questa consisterebbe in concreto non è dato sapere.

Sul punto, si riserva ogni più approfondita censura con atto di motivi aggiunti a seguito dell'ostensione della documentazione richiesta.

Istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.

Dopo aver visionato la graduatoria oggetto di causa, il 9 dicembre 2024 la ricorrente ha formulato apposita istanza di accesso agli atti ex L. 241/1990, con

la quale ha richiesto (cfr. doc. 5):

- *“Documentazione attestante il possesso dei requisiti di accesso al concorso di cui all’art.18bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 dei concorrenti Astrella Consuelo Isabel, De Feo Emanuela, Vittoria Martina, Bracalello Monica, Galano Marianna;*
- *Documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del decreto ministeriale pubblicato sul R.D.R. 0000205 del 26.10.2023 e del Dlgs n. 59/2017 dei concorrenti Astrella Consuelo Isabel, De Feo Emanuela, Vittoria Martina, Bracalello Monica, Galano Marianna;*
- *Provvedimento di ammissione dei candidati vincitori, ivi inclusa eventuale ammissione con riserva dei concorrenti Astrella Consuelo Isabel, De Feo Emanuela, Vittoria Martina, Bracalello Monica, Galano Marianna;*
- *Documentazione attestante il possesso dei titoli utili valutati dalla commissione esaminatrice ai sensi dell’allegato B e dell’art 11 del decreto n. 205/2023, dei concorrenti Astrella Consuelo Isabel, De Feo Emanuela, Vittoria Martina, Bracalello Monica, Galano Marianna;*
- *Verbale di insediamento della commissione esaminatrice, verbale di predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove, verbale di avvenuta valutazione dei titoli e attribuzione dei relativi punteggi, verbale di compilazione della graduatoria finale debitamente protocollati e firmati dalla commissione;*
- *verbale di attribuzione della quota di riserva di cui alla l. 68/99 dalla quale si evinca l’applicazione del 2,21% di quota riservata alla classe di concorso A0017 per la regione Campania;*
- *documentazione attestante un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ed ex art 13 c. 9 del decreto ministeriale pubblicato sul R.D.R. 0000205 del 26.10.2013 per la*

candidata Bracalello Monica;

- documentazione attestante requisiti di cui alla l. 68/99 ai fini dell'accesso alla quota riservata dei candidati Astrella Consuelo Isabel, De Feo Emanuela, Vittoria Martina, Bracalello Monica, Galano Marianna”.

Nell'istanza è stato ben rappresentato come la Sig.ra Cozzolino sia “portatrice di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente al proprio diritto di vedere correttamente e legittimamente svolta la procedura concorsuale in oggetto vantando un interesse giuridicamente tutelato a concorrere ad uno dei posti a concorso”.

Eppure, inspiegabilmente, con nota dell'8 gennaio 2025, l'Amministrazione ha negato l'accesso richiesto, sostenendo che l'istanza presenterebbe “*un chiaro intento esplorativo volto alla verifica, in via generale, della legittimità dell'operato dell'Amministrazione*” e, inoltre, comporterebbe “*un'attività di indagine, ricerca, elaborazione dati nonché un aggravamento delle attività istituzionali a carico della pubblica amministrazione*” (cfr. doc. 6).

Un simile diniego, tuttavia, è palesemente illegittimo.

Il diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta deriva dalla sua avvenuta partecipazione alla procedura concorsuale di cui si discute e dei gravi errori commessi nella valutazione della domanda sua, nonché delle restanti concorrenti, le quali, proprio per effetto di tali errori, sono risultante collocate in graduatoria in una posizione superiore.

D'altronde, come ha da tempo chiarito anche la più recente giurisprudenza amministrativa, “*È ammissibile l'accesso ai documenti attinenti ad una procedura concorsuale ove miri a verificare come sono stati valutati i titoli dei candidati che precedono l'istante in graduatoria, essendo rinvenibile nella fattispecie un interesse concreto ed attuale che non ha certo lo scopo di un controllo generalizzato, bensì solo quello di verificare la legittimità della graduatoria in relazione ai soggetti che precedono la ricorrente*” (T.A.R. Napoli, Sez. IV, 11/03/2024, n. 1601; ma di tenore analogo, T.A.R. L'Aquila, Sez. I,

23/05/2024, n. 264; T.A.R. Palermo, Sez. IV, 16/10/2024, n. 2872; T.A.R. Roma, Sez. IV, 24/04/2023, n. 6989; T.A.R. Roma, Sez. III, 11/06/2010, n. 17301).

Ed ancora, “Sussiste il diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione” (T.A.R. Roma, Sez. V, 02/01/2023, n. 30; ma di tenore analogo, T.A.R. Roma, Sez. IV, 05/08/2022, n. 11050).

Pertanto, la Sig. Cozzolino è titolare del diritto ad accedere alla documentazione richiesta, comprensiva di tutto ciò che afferisca agli altri partecipanti idonei vincitori, senza che alcun legittimo rifiuto possa essere opposto dall'Amministrazione.

Si insiste dunque per l'illegittimità del rifiuto espresso dall'Amministrazione resistente all'istanza di accesso presentata dalla ricorrente, con conseguente ostensione di tutta la documentazione richiesta.

Istanza di autorizzazione ai pubblici proclami ex art. 41, comma 1, c.p.a.

Con il presente ricorso, la ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti riguardanti gli esiti della procedura di concorso.

Come evincibile dal Decreto di approvazione della graduatoria definitiva (cfr. doc. 1 e 2), risultano cinque candidati vincitori, di cui due qualificabili come controinteressati, ovvero le Sigg.re Galano Marianna e Bracalello Monica.

Pertanto, il presente ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 41, comma 2,

c.p.a.

Nel caso in cui, invece, dovesse ravvisarsi la necessità che il contraddittorio sia integrato anche nei confronti di tutti gli altri candidati vincitori della suddetta procedura concorsuale, si chiede sin da ora di essere autorizzati a notificare il presente ricorso per mezzo di pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e dell'art. 150 c.p.c., anche mediante decreto presidenziale.

* * *

CONCLUSIONI

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e quindi per l'annullamento di tutti i provvedimenti e di tutti gli atti impugnati.

Si conclude altresì per l'accoglimento dell'annessa istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a, e quindi per l'annullamento del diniego espresso dalla Amministrazione resistente con la nota dell'8 gennaio 2025 e la conseguente ostensione dei documenti indicati.

Con ogni conseguenziale pronuncia.

Si producono i documenti come da separato elenco.

Si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura pari ad € 325,00, vertendosi in materia di pubblico impiego.

Roma, 4 febbraio 2025

Avv. Andrea Ruffini

Avv. Marco Orlando

Avv. Angelo Annibali